

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 11/07/2024

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 26 febbraio 2018 mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo del 19 gennaio 2024, con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo di €. 529,75 oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito che:

- il proprio operato è stato improntato alla piena aderenza alla normativa primaria e secondaria vigente all'epoca della stipula del contratto;
- i costi accessori al credito richiesti dal ricorrente, rappresentati dalle spese di istruttoria e dagli oneri di distribuzione, sono stati pattuiti tra le parti come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato, come emerge chiaramente dal paragrafo 3 "Costi del credito", così come dal successivo paragrafo 3.1 "Costi connessi" di cui alle SECCI;
- tale scelta contrattuale è giustificata dal dato normativo all'epoca vigente, nonché dalla natura di detti costi;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nello specifico, le spese di istruttoria non sono considerate componenti del costo del credito e non rientrano tra gli oneri rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, in quanto attengono alla fase genetica di formazione del rapporto e remunerano attività propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento, volte a valutare il merito creditizio del cliente nonché la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge primaria e secondaria ai fini dell'eventuale concessione;
 - quanto agli oneri di distribuzione, trattasi di costi connessi alla scelta discrezionale e autonoma del ricorrente di rivolgersi a un intermediario del credito al fine di ottenere consulenza per le attività di ricerca di un finanziamento adeguato alle sue esigenze; la relativa provvigione, trattenuta dal resistente sul capitale mutuato, è stata poi direttamente e integralmente versata all'intermediario del credito, come comprovato dalla relativa fattura in atti; di conseguenza, l'intermediario evidenzia che non ha incamerato l'onere in parola, non trattandosi di un beneficio di sua diretta pertinenza;
 - nessuna responsabilità per violazione di norme o comportamenti abusivi può essere addebitata al resistente, atteso che lo schema contrattuale adottato è trasparente nella rappresentazione della struttura delle commissioni, permettendo al cliente di distinguere i costi di pertinenza del finanziatore da quelli di pertinenza di terzi e gli oneri soggetti a rimborso in caso di estinzione anticipata, oltre che conforme dall'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50;
 - peraltro, le domande avverse appaiono infondate anche alla luce del superamento dei principi della sentenza "Lexitor" da parte della stessa CGUE nella causa C-555-21 resa in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori;
 - sono parimenti infondate e meritevoli di rigetto le ulteriori domande proposte dal ricorrente, in particolare: rimborso di presunte rate mensili versate in eccedenza, in quanto dalle verifiche espletate non risultano somme a credito e comunque non è stata prodotta alcuna evidenza sul punto; refusione delle spese di lite, stante la facoltatività dell'assistenza tecnica davanti all'ABF e la serialità della presente controversia.
- Conseguentemente, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. |

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo



«limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”».

Secondo la più recente interpretazione dell’Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso “Lexitor”), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell’ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. *recurring* anche i costi *up front*.

Ciò premesso, preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dall’intermediario in merito alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell’intermediario del credito.

Ed in particolare, sull’eccezione dell’intermediario secondo cui gli oneri di distribuzione non sarebbero rimborsabili, si evidenzia come i Collegi territoriali hanno condiviso il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l’indebito che sorge quando l’intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l’accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l’intero importo calcolato.

In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell’art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l’importo calcolato al netto dei costi c.d. *recurring*. Pagando l’importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l’insorgenza dell’indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria (Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018).

Dunque l’eccezione formulata dall’intermediario non può trovare accoglimento e va esaminato il merito della domanda restitutoria.

Invece, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell’intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*».

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».



In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di 226,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI